



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO SEGRETERIA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1322 DEL 24-09-2020**

Registro Generale 1357

Matelica, li 01-10-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: ARTICOLO 50 BIS D.L. 189/2016. PROROGA ASSUNZIONE DI LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CAUSA SISMA 2016 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 11 E 12 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che, a causa degli eventi sismici succedutesi nell'Italia centrale dal 24 agosto 2016, la grave situazione di emergenza ha determinato in capo ai comuni del cratere un carico eccezionale di adempimenti tecnici, amministrativi e contabili che nell'attuale fase di emergenza rendono necessaria la presenza di personale aggiuntivo nelle diverse aree, soprattutto tecnico-amministrativa;

VISTO l'art. 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, che consente ai Comuni interessati dai predetti eventi sismici di assumere, per la gestione della complessa fase dell'emergenza, professionalità di tipo tecnico o amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato;

VISTA la nota n. 885877 del 15/12/2016, recepita al Protocollo comunale al n. 16925 del 15/12/2016, con la quale la Giunta Regione Marche ha comunicato il numero delle unità di personale che questo Comune è autorizzato ad assumere, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui alle norme vigenti;

VISTA la successiva nota n. 895526 del 20/12/2016, recepita al Protocollo comunale al n. 17101 del 20/12/2016, con la quale la Giunta Regione Marche ha fornito criteri e modalità per l'effettuazione delle predette assunzioni, dai quali emerge quanto segue:

- a) deve essere privilegiato lo scorrimento delle graduatorie già esistenti ed efficaci, sia a tempo determinato che indeterminato e anche di altri Enti, che rappresenta la regola secondo il principio enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, mentre l'indizione di un nuovo concorso/selezione rappresenta l'eccezione e richiede una specifica motivazione;
- b) in caso di graduatorie non compatibili con le esigenze dell'Ente o in caso di indisponibilità degli idonei, è possibile procedere autonomamente con selezioni anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche in associazione con altri Comuni;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

c) i contratti di lavoro possono avere una durata fino a 36 mesi, ma si ritiene opportuno stipularli per un anno e poi eventualmente prorogarli per gli ulteriori due anni, secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2015;

d) una volta effettuate le assunzioni devono essere comunicati alla Regione Marche le categorie contrattuali, i profili professionali e il costo annuo delle unità assunte;

VISTA la propria determinazione con la quale si è proceduto all'assunzione a tempo pieno e determinato, per le finalità di cui sopra, di Giacobbi Alessandro - Categoria C1 "Istruttore Tecnico" dal 18/09/2017 al 17/09/2017- Determinazione n. 961 del 11/09/2017

VISTE le proprie determinazioni n.ri 1313 del 10.09.2018 n. 1971 del 29.12.2018 n. 2017 del 17.12.2019, con la quali si è proceduto alla proroga fino al 17.09.2020 della predetta assunzione;

Dato atto che la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro è stata pari a 36 mesi.

Tenuto conto che permangono le esigenze di continuare ad avvalersi del dipendente suddetto avvalendosi della deroga di cui all'art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018.

Richiamate inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.

Visto il D.L. n. 123 del 24.10.2019 convertito con modifiche dalla legge n. 156 del 12.12.2019 che prevede la proroga dello stato di emergenza a causa del sisma 2016 fino al 31.12.2020 data per la quale sono concessi i contributi per il finanziamento dell'assunzione di che trattasi;

DATO atto che la sospensione del rapporto di lavoro è stata di 10 giorni e che il lavoratore ha prestato il proprio consenso alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 17/09/2021;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

DICHIARATO:

- 1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
- 2) di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990;
- 3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
 - ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
 - nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
- 4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

VISTI gli articoli 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 21 del D.Lgs. n. 81/2015;

DATO atto che la proroga di tale assunzione, per tutto quanto sopra specificato, riveste indubbi caratteri di temporaneità ed eccezionalità, in quanto legata agli eventi sismici verificatisi nell'ottobre 2016;

VISTO il decreto sindacale n.77 del 30.12.2019 con il quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni esposte in premessa, richiamate tutte nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, rinnovare, dopo la sospensione di dieci giorni, il contratto di lavoro a tempo determinato e pieno del sottoelencato dipendente fino al 17/09/2021;;
- Sig. il Sig. GIACOBBI Alessandro, cod. fisc. GCBLN89D07H501V, con il profilo professionale di "Istruttore tecnico - " (Cat. C1) presso l'ufficio Sisma;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- stipulare con il sunnominato dipendente il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa contrattuale;
- dare atto che la relativa conseguente spesa trova imputazione al Cap. 2963 "Spese per lavori, forniture ed interventi diversi a causa del terremoto";
- dare altresì atto che detto personale è assegnato all'Ufficio Sisma, appositamente istituito per la gestione della fase dell'emergenza post-terremoto;
- comunicare il rinnovo al Centro per l'Impiego competente per via telematica, tramite l'apposita procedura messa a disposizione dalla Regione Marche, agli uffici comunali competenti e alla Regione Marche.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to ELIA MARIA GABRIELLA

Il Responsabile del Settore
f.to ELIA MARIA GABRIELLA

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 01-10-2020

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====